



72208-

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

Il Direttore Generale

VISTO l'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

VISTO l'articolo 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTO l'accordo governativo del 02.10.2012 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società **AVDA – Aeroporto Valle D'Aosta spa** è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, decorrenti dal 21.09.2012, in favore di un numero massimo 31 lavoratori operanti presso lo scalo aeroportuale di Aosta sulla base dei seguenti criteri : 8 lavoratori a zero ore e 23 lavoratori con una riduzione massima del 50% del normale orario di lavoro;

VISTA l'istanza con la quale la società **AVDA – Aeroporto Valle D'Aosta spa** ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo 31 lavoratori operanti presso lo scalo aeroportuale di Aosta sulla base dei seguenti criteri : 8 lavoratori a zero ore e 23 lavoratori con una riduzione massima del 50% del normale orario di lavoro, che verranno posti in CIGS per il periodo dal 21.09.2012 al 20.03.2013;

VISTO il decreto n. 69213 del 8.11.2012;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della

M. Mey



72208-

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo 31 lavoratori operanti presso lo scalo aeroportuale di Aosta sulla base dei seguenti criteri : 8 lavoratori a zero ore e 23 lavoratori con una riduzione massima del 50% del normale orario di lavoro, che verranno posti in CIGS per il periodo dal 01.01.2013 al 20.03.2013;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, , in favore di un numero massimo 31 lavoratori operanti presso lo scalo aeroportuale di Aosta della società **AVDA – Aeroporto Valle D'Aosta spa** ,che verranno che verranno posti in CIGS per il periodo dal 01.01.2013 al 20.03.2013, come di seguito indicato:

8 lavoratori a zero ore

23 lavoratori con una riduzione massima del 50% del normale orario di lavoro,

Matricola INPS: 0402053435

Pagamento diretto : SI

me



72208-

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

ART. 2

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ART. 3

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 4

La società è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

M. Mey



72208-

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 28 MAR, 2013

F.to Il Direttore Generale
Salvatore Pirrone

AVDA – Aeroporto Valle D’Aosta spa

M. [signature]